

"FONDAZIONE CASSA RURALE DI TRENTO"

STATUTO

Art. 1.

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Su iniziativa della "CASSA DI TRENTO, LAVIS, MEZZOCORONA E VALLE DI CEMBRA - Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa", di seguito denominata anche "ente fondatore", è costituita, ai sensi degli artt. 12 e seguenti del Codice Civile, una Fondazione denominata

"Fondazione Cassa Rurale di Trento".

La sede legale della Fondazione è stabilita in Trento, presso la sede legale della "CASSA DI TRENTO, LAVIS, MEZZOCORONA E VALLE DI CEMBRA - Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa" in via Belenzani n. 12. La Fondazione opera esclusivamente nell'ambito della Provincia Autonoma di Trento. Entro tale ambito territoriale, il Consiglio di amministrazione può istituire sedi secondarie e unità operative decentrate.

La Fondazione ha durata illimitata, salve le cause di scioglimento previste dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 2.

FINALITA' E PRINCIPI ISPIRATORI

La Fondazione persegue esclusivamente, senza scopo di lucro, finalità di:

- istruzione, formazione e promozione culturale;
- solidarietà sociale;
- assistenza socio-sanitaria;
- ricerca storica e scientifica;
- tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente naturale, anche in relazione all'assetto del territorio e del paesaggio;
- altre finalità di pubblica utilità.

Attraverso la Fondazione, l'ente fondatore si propone di perseguire più efficacemente lo scopo sancito dall'art. 2 del proprio statuto sociale, di seguito riportato integralmente:

Statuto della Cassa Rurale di Trento - Art. 2

Criteri ispiratori dell'attività sociale

Nell'esercizio della sua attività, la Società si ispira ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata e agisce in coerenza con i principi delle linee guida della cooperazione trentina. Essa ha lo scopo di favorire i Soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione e l'educazione al risparmio e alla previdenza.

La Fondazione si propone in particolare di:

- favorire e diffondere la conoscenza delle lingue straniere;
- offrire assistenza sanitaria e sociale a favore dei soci della Cassa Rurale di Trento e dei loro familiari, anche mediante convenzioni con aziende sanitarie, case di riposo e altri enti pubblici e privati;
- stipulare convenzioni con associazioni di categoria, ordini professionali, altri enti e persone fisiche e giuridiche, finalizzate a proporre ai soci della Cassa Rurale di Trento e ai loro familiari prestazioni e servizi consulenziali, assistenziali, previdenziali e medico-specialistici a condizioni favorevoli;
- organizzare, sponsorizzare e finanziare eventi culturali, ricreativi e

sportivi, quali convegni, mostre ed esposizioni permanenti e temporanee, concerti e spettacoli in genere, e altre manifestazioni in campo economico, giuridico, umanistico, storico, scientifico, artistico, ambientale, educativo e sportivo;

- promuovere la collaborazione fra tutti i soggetti operanti nel territorio di competenza disponibili a realizzare iniziative conformi agli scopi statutari.

Art. 3.

ATTIVITA'

Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà in particolare, in via esemplificativa:

1) promuovere, organizzare e finanziare, anche in collaborazione con enti pubblici o soggetti privati, iniziative o eventi a carattere culturale, ricreativo e sportivo, seminari, convegni, concorsi, conferenze e ricerche, con particolare attenzione per l'educazione, preparazione e formazione dei giovani, e per l'approfondimento delle tematiche di interesse per il sistema delle piccole e medie imprese e della cooperazione;

2) organizzare e gestire, in via diretta o indiretta, attività formative in campo sociale, culturale e imprenditoriale, con particolare riguardo all'educazione ai valori cooperativi e alle buone pratiche manageriali, alla promozione dell'innovazione tecnologica e alla diffusione della conoscenza delle lingue straniere;

3) sostenere le iniziative e attività di cui sopra anche se promosse e/o organizzate da soggetti terzi, pubblici o privati, purchè si tratti di iniziative senza scopo di lucro;

4) istituire e assegnare borse di studio, riconoscimenti e premi in favore di persone od organizzazioni distinte in ambito imprenditoriale, scientifico, sociale e culturale;

5) promuovere, sostenere e curare pubblicazioni e strumenti di comunicazione in genere, anche mediante lo svolgimento in proprio di attività editoriali funzionali ai propri scopi istituzionali;

6) promuovere, sostenere e gestire strutture e centri culturali o sportivi, biblioteche, videoteche e centri di documentazione, anche in collaborazione con altri enti ed organismi pubblici e privati.

La Fondazione può inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie utili al conseguimento dei propri scopi, tra cui ad esempio:

a) stipulare atti, contratti e convenzioni a titolo oneroso o gratuito di qualsiasi tipo, accettare e conseguire donazioni, eredità e legati, chiedere e ottenere mutui e altri finanziamenti e concedere garanzie reali e personali;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, usufruttuaria, locataria, comodataria o posseduti a qualsiasi titolo;

c) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività programmate, nonché del patrimonio immobiliare.

La Fondazione può coordinare la propria attività con quella di altri Enti aventi analoghe finalità, anche attraverso la partecipazione ad altre istituzioni, fondazioni, associazioni ed enti senza scopo di lucro, la cui attività sia coerente con i propri scopi statutari.

Essa può inoltre svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività a carattere commerciale, sia direttamente che mediante acquisizione di partecipazioni e interessenze in altre imprese, a

condizione che tutti gli utili eventualmente ricavati da tali attività o partecipazioni siano destinati ai fini istituzionali, ovvero a fare fronte agli oneri di gestione.

La Fondazione non può concedere erogazioni o sovvenzioni, in forma diretta o indiretta, ad enti o imprese con fini di lucro.

La Fondazione non può, inoltre, intervenire in qualsiasi forma a favore di partiti e movimenti politici, organizzazione sindacali e di patronato.

Art. 4.

PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è inizialmente costituito dai beni ricevuti in dotazione dall'Ente fondatore e descritti nell'atto costitutivo.

Esso sarà successivamente incrementato dai redditi derivanti dal fondo di dotazione e dalle attività strumentali eventualmente svolte dalla Fondazione, nonché da ulteriori donazioni, lasciti, contributi o elargizioni provenienti dallo stesso ente fondatore, o da altri soggetti pubblici e privati.

Tali beni potranno anche essere costituiti in amministrazioni separate secondo la volontà dei donatori, compatibilmente con il perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione.

Art. 5.

FONDO DI DOTAZIONE E FONDO DI GESTIONE

Nell'ambito del patrimonio della Fondazione, il consiglio di amministrazione individua un fondo di dotazione, costituito da strumenti finanziari, partecipazioni o beni immobili di proprietà per un valore complessivo non inferiore a Euro 1.000.000,00 (unmilione euro e zero centesimi).

I beni del fondo di dotazione sono destinati a garantire la stabilità patrimoniale della Fondazione, e non possono essere alienati, vincolati a garanzia o comunque destinati a copertura di oneri di gestione o al finanziamento di attività istituzionali qualora non vengano contestualmente individuati altri beni del patrimonio da destinare a mantenere invariato il valore del fondo di dotazione stesso.

Il fondo di gestione è costituito dai beni, dai redditi e dalle altre risorse finanziarie non destinate espressamente al fondo di dotazione. Esso è liberamente utilizzabile per la copertura degli oneri di gestione e per il conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione.

La Fondazione è insindacabile nella autonoma determinazione degli interventi. L'assegnazione di contributi in qualsiasi forma non costituisce obbligazione passiva verso il beneficiario. Il consiglio di amministrazione, con deliberazione motivata, può revocare gli interventi disposti fino a che l'erogazione non sia stata eseguita.

Art. 6.

ADERENTI ALLA FONDAZIONE

Possono aderire alla Fondazione in qualità di sostenitori le persone fisiche e gli enti pubblici e privati che, a titolo personale o in qualità di enti esponenziali degli interessi diffusi della collettività e del territorio di riferimento della Fondazione, ne condividono gli scopi istituzionali, e desiderano contribuire alla sua attività in misura rilevante, mediante apporti di natura economica o attraverso altre modalità di partecipazione, tra cui la prestazione d'opera professionale a titolo gratuito, o altre forme di sostegno e volontariato ritenute rilevanti a giudizio insindacabile del

consiglio di amministrazione.

L'ente fondatore non assume qualifica di sostenitore.

Non possono aderire alla Fondazione le associazioni e gli enti a carattere politico o sindacale.

Il consiglio di amministrazione, con apposito regolamento, stabilisce eventuali, ulteriori requisiti soggettivi degli aspiranti sostenitori e determina le modalità di adesione alla Fondazione. Può inoltre fissare, anche per singole categorie di sostenitori, una quota minima di adesione, da versare per intero all'atto dell'adesione, o in più soluzioni entro un determinato periodo di tempo, anche senza carattere di regolare periodicità.

Art. 7.

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- 1) il consiglio di amministrazione;
- 2) il o la presidente;
- 3) l'assemblea dei soggetti sostenitori;
- 4) l'organo di revisione;

Art. 8.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione dell'ente fondatore, "CASSA DI TRENTO, LAVIS, MEZZOCORONA E VALLE DI CEMBRA - Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa", nomina il Presidente, il Vicepresidente e gli altri componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione, in numero complessivo di tre o cinque. I componenti del consiglio di amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza determinati ai sensi di legge e dallo statuto dell'ente fondatore per la nomina ad amministratori dello stesso ente.

Il consiglio di amministrazione della Fondazione dura in carica per tre esercizi, e scade con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. I suoi componenti sono rieleggibili.

Il consiglio di amministrazione dell'ente fondatore può, con delibera motivata presa a maggioranza assoluta dei propri membri e con il voto favorevole dell'organo di revisione, revocare in qualsiasi momento il consiglio di amministrazione della Fondazione, o singoli componenti dello stesso.

Gli amministratori della Fondazione cessati dall'incarico nel corso del mandato vengono sostituiti senza indugio con delibera del consiglio di amministrazione dell'ente fondatore; gli amministratori così nominati restano in carica fino alla scadenza dell'intero consiglio di amministrazione della Fondazione.

Agli amministratori può spettare un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'organo amministrativo, oltre il rimborso delle spese documentate e sostenute in ragione dell'incarico.

Agli amministratori può spettare anche un'indennità di carica.

La misura e le modalità di erogazione del gettone di presenza, dei rimborsi spese e dell'indennità di carica, sono deliberate dall'ente fondatore.

Non possono essere nominati amministratori, e se eletti decadono, i titolari di cariche elettive nell'ambito di enti e amministrazioni pubbliche, e i dirigenti di enti e associazioni a carattere politico e sindacale.

L'assenza ingiustificata per tre adunanze consecutive del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dalla carica.

Art. 9.

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nessuno escluso, e può compiere tutti gli atti necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali della Fondazione.

Sono inoltre di competenza del consiglio di amministrazione i seguenti atti:

- l'approvazione del bilancio consuntivo e del preventivo annuale di gestione, acquisito il parere obbligatorio ma non vincolante del consiglio di amministrazione dell'ente fondatore, dell'assemblea dei sostenitori, ove presente, e dell'organo di revisione;
- l'approvazione e modificazione dei regolamenti interni della Fondazione;
- la nomina del Segretario della Fondazione e la determinazione del suo eventuale compenso;
- l'accettazione, a suo insindacabile giudizio, delle domande di adesione da parte degli aspiranti sostenitori;
- l'istituzione di eventuali comitati a carattere consultivo, che senza oneri finanziari per la Fondazione potranno coadiuvare gli amministratori nella programmazione dell'attività e nella pianificazione degli interventi;
- la formulazione di eventuali proposte di modifiche dello statuto della Fondazione, da sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'ente fondatore.

Art. 10.

ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno quattro volte all'anno su convocazione del Presidente, inviata almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza agli amministratori e all'organo di revisione a mezzo lettera raccomandata, fax o *e-mail* all'indirizzo, numero o *account* scelto da ciascun componente e comunicato alla Segreteria della Fondazione contestualmente all'accettazione della carica.

Il consiglio deve essere inoltre convocato senza indugio qualora ne faccia richiesta scritta la maggioranza assoluta degli amministratori in carica, o l'organo di revisione.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e possono svolgersi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè facilmente raggiungibile con mezzi meccanici e sito in Provincia di Trento.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in caso di impedimento di entrambi dal consigliere più anziano di età.

Le deliberazioni sono prese con voto palese, a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.

Gli amministratori eventualmente interessati alla deliberazione, in proprio o per conto di terzi, devono informarne in modo circostanziato il consiglio, prima della deliberazione, e rispondono dei danni derivati alla Fondazione o

all'ente fondatore dalla loro azione od omissione.

Il Segretario della Fondazione redige e trascrive su apposito libro il verbale delle adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione, e lo sottoscrive unitamente a chi ha presieduto la seduta.

Art. 11.
PRESIDENTE

Il Presidente:

- convoca e presiede il consiglio di amministrazione e l'assemblea dei sostenitori, ove presente;
- cura l'esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione;
- cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno alle iniziative della Fondazione;
- è il legale rappresentante della Fondazione, senza limitazioni di poteri, di fronte ai terzi e in giudizio.

Eventuali limitazioni ai poteri del Presidente derivanti da una decisione del consiglio di amministrazione non sono opponibili ai terzi, ancorché da questi conosciute, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito in tutti i suoi compiti e poteri dal Vice Presidente.

Il Presidente e chi lo sostituisce possono, in caso di urgenza, adottare tutti gli atti e provvedimenti di competenza dal consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica, entro trenta giorni, da parte dell'organo collegiale.

Art. 12.
ASSEMBLEA DEI SOGGETTI SOSTENITORI

L'assemblea dei sostenitori, ove presente, è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente della Fondazione, per esaminare il bilancio consuntivo e il preventivo annuale di gestione prima della loro approvazione da parte del consiglio di amministrazione della Fondazione.

L'avviso di convocazione, contenente il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno dell'adunanza, dev'essere inviato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a mezzo lettera raccomandata, fax o e-mail all'indirizzo, numero telefax o *account* comunicati per iscritto alla Fondazione dai singoli sostenitori contestualmente all'adesione. I sostenitori devono comunicare per iscritto alla Fondazione eventuali successive variazioni del domicilio eletto per tale comunicazione.

All'assemblea hanno diritto di partecipare i sostenitori la cui domanda di adesione sia stata accolta dal consiglio di amministrazione della Fondazione almeno trenta giorni prima di quello di svolgimento dell'adunanza.

I sostenitori diversi dalle persone fisiche partecipano all'assemblea per mezzo del loro legale rappresentante, o di un procuratore speciale munito di mandato sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente.

All'assemblea dei sostenitori devono partecipare gli amministratori della Fondazione, il Segretario, l'organo di revisione e l'ente fondatore. Vi possono inoltre partecipare gli amministratori della Cassa Rurale di Trento che non fanno parte del consiglio di amministrazione della Fondazione.

L'assemblea è validamente costituita, anche in prima convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera con voto palese, a

maggioranza relativa dei presenti.

Il diritto di voto spetta esclusivamente ai sostenitori.

Non è consentito il voto per delega.

Unitamente al bilancio consuntivo e al preventivo annuale di gestione, all'assemblea dei sostenitori dev'essere presentata una relazione degli amministratori della Fondazione, che illustri i criteri seguiti nella gestione del patrimonio e nella programmazione delle attività e degli interventi finanziari per il perseguimento degli scopi statutari.

L'organo di revisione riferisce inoltre all'assemblea sull'esito dei controlli effettuati, e comunica il proprio parere sul bilancio di esercizio predisposto dal consiglio di amministrazione.

L'assemblea esprime il proprio parere con un voto consultivo sulla relazione degli amministratori, sul bilancio consuntivo e sul preventivo annuale di gestione. Tale parere non è vincolante in ordine all'approvazione del bilancio e del preventivo da parte del consiglio di amministrazione della Fondazione.

Tuttavia, in caso di parere contrario dell'assemblea dei sostenitori o dell'organo di revisione, il consiglio di amministrazione della Fondazione deve approvare il bilancio consuntivo e il preventivo di gestione dell'ente con il voto favorevole dei due terzi dei propri componenti.

L'assemblea dei sostenitori può inoltre approvare mozioni e proposte inerenti all'attività della Fondazione da sottoporre all'attenzione del consiglio di amministrazione della Fondazione stessa e del consiglio di amministrazione dell'ente fondatore, anche qualora gli argomenti trattati non siano stati preventivamente inseriti nell'ordine del giorno.

Art. 13

SEGRETARIO/A GENERALE

Il Segretario della Fondazione è nominato dal consiglio di amministrazione, che stabilisce natura, durata, qualifica ed eventuale remunerazione del rapporto e assolve alle seguenti funzioni:

- assiste alle sedute del consiglio di amministrazione e alle adunanze dell'assemblea dei sostenitori, e redige i rispettivi verbali;
- collabora con il Presidente per dare esecuzione alle deliberazioni dei competenti organi sociali;
- cura l'organizzazione e l'attività amministrativa della Fondazione e i relativi adempimenti contabili e fiscali, e predispone i mezzi necessari per la concreta attuazione delle singole iniziative;
- dirige gli uffici e il personale, anche volontario, di cui la Fondazione si avvale per lo svolgimento delle sue funzioni.

Art. 14.

ORGANO DI REVISIONE

Il bilancio consuntivo di esercizio e le scritture contabili della Fondazione sono sottoposti al controllo di un organo di revisione, costituito da un collegio dei revisori, composto da tre membri effettivi e due supplenti, o da un revisore unico. L'organo di revisione è nominato dal consiglio di amministrazione dell'ente fondatore, dura in carica per tre esercizi, e scade con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

I suoi componenti sono rieleggibili.

Qualora sia nominato un collegio dei revisori, al consiglio di amministrazione dell'ente fondatore, spetta inoltre la nomina del

presidente del collegio. Inoltre, almeno un componente effettivo e un supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero della Giustizia.

Qualora sia nominato un revisore unico, lo stesso deve essere iscritto nel medesimo registro dei revisori legali.

I componenti dell'organo di revisione devono inoltre essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti dalla legge per i sindaci delle banche di credito cooperativo della Regione Trentino Alto Adige.

Ai componenti effettivi dell'organo di revisione spetta un compenso eventualmente determinato dal consiglio di amministrazione all'atto della nomina, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro ufficio.

L'organo di revisione vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sulla regolare tenuta delle scritture contabili. Esprime un parere sul bilancio consuntivo di esercizio, che viene comunicato al consiglio di amministrazione della Fondazione e al consiglio di amministrazione dell'ente fondatore almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la riunione dell'assemblea dei sostenitori, ove presente, o, in sua assenza almeno quindici giorni prima della riunione del consiglio di amministrazione dell'ente fondatore avente ad oggetto il parere al preventivo di gestione e al bilancio.

L'organo di revisione deve assistere all'assemblea dei sostenitori e decade dall'incarico in caso di assenza ingiustificata anche a una sola adunanza dell'assemblea dei sostenitori.

Art. 15.

ESERCIZIO FINANZIARIO – BILANCIO

L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare.

Il consiglio di amministrazione predispose il preventivo di gestione relativo al successivo esercizio entro il 31 dicembre di ogni anno, e il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente entro il 28 febbraio di ogni anno, oltre alla relazione prevista dall'art. 12 da presentare entro il 31 marzo successivo al consiglio di amministrazione dell'ente fondatore e all'assemblea dei sostenitori, ove presente.

Al bilancio consuntivo dev'essere allegato l'elenco completo dei soggetti che nel corso dell'esercizio hanno beneficiario delle erogazioni e degli interventi di qualsiasi tipo della Fondazione, con l'indicazione dei relativi importi e modalità di corresponsione. Tale elenco dev'essere messo a disposizione dell'assemblea dei sostenitori, unitamente alla relazione degli amministratori sulla gestione.

Entro il 30 aprile di ogni anno il consiglio di amministrazione della Fondazione, tenuto conto del parere dell'organo di revisione, dell'ente fondatore e dell'assemblea dei sostenitori, ove presente, approva il bilancio consuntivo e il preventivo di gestione della Fondazione.

Art. 16.

UTILI E AVANZI DI GESTIONE

Tutti gli utili e avanzi di gestione comunque conseguiti dalla Fondazione saranno destinati, in conformità a quanto stabilito dal presente statuto,

all'incremento del fondo di dotazione o del fondo di gestione. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di avanzi di gestione durante la vita della Fondazione, a meno che la distribuzione sia imposta o consentita per legge.

Art. 17.
ESTINZIONE

Qualora si verifichi uno dei casi di estinzione previsti dalla legge è esclusa la trasformazione della Fondazione o la sua fusione con altre istituzioni analoghe.

Concluse le operazioni di liquidazione i beni residui saranno devoluti alla Cassa Rurale di Trento, con vincolo di destinazione a fini di pubblica utilità, mutualità e beneficenza, o comunque analoghi a quelli perseguiti dalla Fondazione.

Art. 18.
REGOLAMENTO INTERNO

Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie al funzionamento ed al perseguimento dei fini istituzionali la Fondazione può darsi un regolamento interno approvato dal consiglio di amministrazione.

Art. 19.
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni dettate dal Codice Civile e dalla legislazione vigente in materia.

Nel presente testo tutti i termini di genere maschile riferiti a persone fisiche sono validi per donne e uomini.

F.to Gramegna Rossana

F.to Fracalossi Giorgio

F.to Alfredo Dondi Notaio L.S.